

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Loc. Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (PR)

Sito WEB: www.icsissatrecasali.it Tel. 0521/878301

PEO: pric805003@istruzione.it - PEC: pric805003@pec.istruzione.it



Circolare n.67

Data e protocollo come da segnatrice

Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali
Prot. 0007257 del 29/10/2024
I-1 (Uscita)

A tutte/i le/gli insegnanti a Tempo Determinato
All'Albo on line
Al Sito Web – Carte della Scuola
Alla DSGA

OGGETTO: Ferie docenti con contratti a tempo determinato.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):

- a. L'art.1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- b. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie *“per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La suddetta circostanza ha dato avvio ad un cospicuo contenzioso volto ad ottenere la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie in applicazione letterale della disposizione normativa prima citata: nello specifico, i ricorrenti, chiedevano di espungere, dall'ammontare dei giorni da decurtare, il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

2. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

- a. La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.
- b. L'art. 38 modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”*
- c. La Dichiarazione Congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 chiarisce che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012, all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come:
 - i. decesso;
 - ii. malattia e infortunio;
 - iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

La tematica sopra evidenziata ha subito un'evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con l'ordinanza della Suprema Corte n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto.

Principio di Diritto:

“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l' art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all' art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”

In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”.

Alla luce della suddetta ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 2024 e in linea con l’indicazione data dalla Nota dell’USR Piemonte n.11853 del 2024 si forniscono le seguenti indicazioni operative circa la modalità di fruizione delle ferie:

1. Periodi di fruizione:

- a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
 - i. vacanze natalizie;
 - ii. vacanze pasquali;
 - iii. ponti e festività;
 - iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l’attività didattica:

- b. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
 - i. le ferie devono essere state maturate
 - ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

- a. non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari:

- a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si invita pertanto il personale docente supplente a Tempo Determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Ponti, Natale, Pasqua, Carnevale...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Si avvisa espressamente il personale docente interessato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

L'occasione è gradita per ricordare al Personale Tutto che un'attenta e corretta gestione delle ferie è fondamentale sia per il benessere personale sia per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

A disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Cordiali Saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giovanna Rotondo